

Allegato D)

CONVENZIONE CO-PROGETTAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI INTERVENTI AFFERENTI L'AREA DI INCLUSIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI NELLE AREE URBANE DI MAGGIORE VULNERABILITA' SOCIALE DENOMINATO "NUOVE OPPORTUNITA'- PERCORSI DI SOSTENIBILITA' ABITATIVA E INCLUSIONE SOCIALE" IMPORTO € 500.000,00 – A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE ANNO 2019

TRA

Il Comune di Catania, capofila con sede in Catania, Via Dusmet 141, Partita IVA.....nella persona del Direttore della Direzione Famiglia e Politiche Sociali Avv. Francesco Gullotta

E

(di seguito Soggetto Gestore)

Si conviene e stipula quanto segue

**Art. 1
(Affidamento)**

Il Comune di Catania finanzia il Soggetto gestore, come risulta costituito e rappresentato, con il finanziamento a valere sul fondo Nazionale sulle Politiche Migratorie anno 2019, per la realizzazione del Progetto presentato ai sensi dell'Avviso Pubblico approvato con Determinazione n..... del

**Art.2
(Disciplina del rapporto)**

Il Soggetto gestore dichiara di conoscere la normativa di cui all'Avviso Pubblico di riferimento e, in particolare, la normativa nazionale e regionale di riferimento e si impegna a rispettarla integralmente.

**Art.3
(Termine iniziale e finale)**

Il Soggetto gestore s'impegna a dare inizio alla realizzazione del progetto finanziato entro e non oltre i 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Il Soggetto gestore s'impegna, altresì, ad attuare e ultimare tutte le operazioni nei tempi previsti nella proposta presentata, che non potranno superare il ...
..... 2022.

Per giustificati motivi, previa autorizzazione del competente Ministero del Lavoro, detti termini possono essere prorogati a condizione che il finanziamento venga riassegnato dal Ministero al Comune.

Art.4

(Ulteriori adempimenti)

Il Soggetto gestore s'impegna altresì a:

- Produrre la documentazione giustificativa delle attività effettivamente realizzate fornendo, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio P.O. Programmazione, tutti i dati finanziari procedurali e fisici attinenti la realizzazione del progetto finanziato;
- Garantire la conservazione e la disponibilità della relativa documentazione nel rispetto di quanto previsto dall'art.140 del Regolamento (UE) n.1303/2013, restando comunque salvi i maggiori obblighi di conservazione stabiliti all'art.2220 del codice civile;
- Comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
- tenere tutta la documentazione del progetto presso la propria sede. L'Ufficio P.O. Programmazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli.

Art.5

(Modalità di esecuzione)

Il Soggetto gestore s'impegna a realizzare il progetto finanziato nel rispetto dei termini e con le modalità descritte nella co-progettazione. Ogni variazione, che per cause sopravvenute dovesse rendersi necessaria, deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio P.O. Programmazione e da quest'ultimo autorizzata.

Art.6

(Informazione e pubblicità)

Il soggetto beneficiario è tenuto a rendere riconoscibile il sostegno dell'Ente Promotore all'attuazione del progetto, secondo le modalità e i termini stabiliti all'uopo nella presente Convenzione. In particolare, durante l'attuazione del programma di interventi, il beneficiario è tenuto ad informare il pubblico sul sostegno ottenuto dall'Ente Promotore: fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, e evidenziando il sostegno economico ricevuto dall'Ente promotore; Inoltre, il beneficiario garantirà che i destinatari e i partecipanti siano stati informati in merito a tale finanziamento: qualsiasi documento o supporto utilizzato per il pubblico, oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, dovrà contenere una dichiarazione da cui risulti che tutte le attività comprese nel programma sono state finanziate grazie all'Ente Promotore. Tutti gli interventi informativi e promozionali rivolti ai destinatari, ai potenziali destinatari e al pubblico dovranno quindi essere obbligatoriamente elaborati e realizzati osservando le prescrizioni di cui al presente articolo.

Art.7

(Certificazione della spesa)

La rendicontazione delle attività avviene attraverso la trasmissione all'Ente Promotore della domanda di rimborso e la presentazione a conclusione dell'intervento del rendiconto finale delle spese sostenute. La rendicontazione finale dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data comunicata di fine delle attività. Eventuali proroghe dovranno avere carattere straordinario, essere debitamente motivate e subordinate all'approvazione dell'Ente Promotore. E' fatto obbligo di conservare gli originali dei documenti presentati, presso la sede legale del soggetto

attuatore, per un periodo non inferiore a tre anni. Tutti i documenti contabili dovranno riportare il nome del progetto approvato per la riconducibilità delle spese. Tutte le spese devono essere riferite al periodo compreso tra la data di avvio e quella di conclusione delle attività incluse nel progetto. Le spese dirette riferite al personale devono essere identificabili, riconducibili al progetto e attestate da documenti giustificativi (fatture, ricevute, buste paga, F24, ecc.). Devono, inoltre, essere esibiti i giustificativi che attestino l'effettivo pagamento delle spese rendicontate (bonifici bancari, mandati di pagamento quietanzati, ecc.). Non sono riconosciuti pagamenti in contanti. Tutte le spese indicate nella scheda finanziaria devono intendersi al lordo. Pertanto, l'importo riferito alle risorse umane deve comprendere tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Sarà onere del beneficiario consegnare, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, un prospetto riepilogativo del calcolo del costo lordo sostenuto per il personale. Per le retribuzioni calcolate su base oraria sarà fatto riferimento al CCNL del settore di riferimento. Nel caso del personale del Soggetto attuatore, cui siano affidati, da parte dello stesso presso il quale presta servizio, incarichi del tutto analoghi ai compiti d'ufficio svolti abitualmente, al di fuori del normale orario di lavoro, la prestazione deve intendersi assimilabile alla categoria del lavoro dipendente. Pertanto, per le tariffe da applicare si farà riferimento al CCNL e i compensi percepiti saranno assoggettati alle ritenute fiscali e contributive.

Art.8 (Modalità di erogazione dell'importo)

Il finanziamento sarà erogato con le seguenti modalità:

- primo acconto, pari al 20% dell'ammontare complessivo del finanziamento, all'atto di sottoscrizione della convenzione, verificata la formale trasmissione della comunicazione di inizio attività da parte della competente struttura dell'Ente Promotore;
- secondo acconto, pari al 60% dell'ammontare complessivo del finanziamento, previa presentazione della rendicontazione e della relazione intermedia relativa al programma di attività, secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato al progetto;
- saldo, pari al 20% del finanziamento attribuito a conclusione delle attività e previa presentazione della rendicontazione finale, corredata di apposita relazione finale e relativa documentazione.

Art.9 (Disciplina delle restituzioni)

Il Soggetto gestore s'impegna ad effettuare la restituzione delle somme non utilizzate entro 90 gg dal termine delle attività mediante versamento su C/C di tesoreria intestato al Comune di Catania non utilizzato per lo svolgimento del Progetto.

Art.10 (Risoluzione)

In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il Comune di Catania si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale della

presente convenzione per inadempimento (art.1453 c.c.).

Art.11
(Divieto di cumulo)

Il Soggetto gestore dichiara di non percepire contributi, finanziamenti, o altre sovvenzioni, comunque denominati, da organismi pubblici per le azioni oggetto della presente convenzione.

Art. 12
(Tutela della privacy)

Il Soggetto gestore si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

Art.13
(Foro competente)

Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente atto, è esclusivamente quello di Catania.

Art.14
(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non previsto espressamente dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto, confermato e

sottoscritto.

Catania_____

Per il Comune di Catania

Per il Soggetto Gestore